



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.8.2008
COM(2008) 506 definitivo

2008/0161 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani su
alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti
messicani su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

A seguito delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione un mandato per avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi esistenti con un accordo comunitario¹ (il "mandato orizzontale"). L'obiettivo del suddetto accordo è di concedere a tutti i vettori comunitari un accesso senza discriminazioni alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

- **Contesto generale**

Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato che garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

Vi sono inoltre altre questioni, come la tassazione del carburante per l'aviazione o le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte intracomunitarie, dove è necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi.

- **Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta**

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e gli Stati Uniti messicani.

- **Coerenza con altri obiettivi e altre politiche dell'Unione**

L'accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica estera comunitaria in materia di aviazione nella misura in cui mira a conformare gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei al diritto comunitario.

¹ Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli Stati membri e gli operatori del settore sono stati consultati per tutta la durata dei negoziati.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dagli operatori del settore.

- **Sintesi delle misure proposte**

Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al "mandato orizzontale", la Commissione ha negoziato con il Messico un accordo che sostituisce alcune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e gli Stati Uniti messicani. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare pienamente del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell'accordo riguardano due tipi di clausole concernenti materie di competenza comunitaria. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristrutturava il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, che vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante in materia di prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari. L'articolo 6 risolve i potenziali conflitti con le norme comunitarie sulla concorrenza.

- **Base giuridica**

Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

- **Principio di proporzionalità**

L'accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario.

- **Scelta dello strumento**

L'accordo fra la Comunità e gli Stati Uniti messicani costituisce lo strumento più efficiente per conformare al diritto comunitario tutti i vigenti accordi bilaterali sui

servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il suddetto Stato.

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e gli Stati Uniti messicani sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con la Comunità.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con gli Stati Uniti messicani su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (3) È necessario firmare l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

² GU C [...] del [...], pag. [...].

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione³,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con gli Stati Uniti messicani su alcuni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], in conformità alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...]⁵.
- (4) È necessario approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. A nome della Comunità è approvato l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

ACCORDO

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

tra gli Stati Uniti messicani e la Comunità europea

LA COMUNITÀ EUROPEA

da una parte, e

GLI STATI UNITI MESSICANI

dall'altra,

(in appresso denominate "le parti"), conformemente alle rispettive competenze,

VISTE le disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra vari Stati membri della Comunità europea e gli Stati Uniti messicani;

CONSTATANDO che il 5 giugno 2003 gli Stati membri della Comunità europea hanno autorizzato la Commissione europea a sostituire talune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo fra la Comunità europea e i paesi terzi;

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

RICONOSCENDO la necessità di aggiornare i rapporti fra gli Stati membri della Comunità europea e gli Stati Uniti messicani per quanto riguarda i servizi aerei, al fine di costituire una solida base giuridica in materia di servizi aerei fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani e garantire la continuità di tali servizi;

SOTTOLINENANDO il loro interesse a promuovere la libera concorrenza nel settore dei servizi aerei ed a evitare che le compagnie aeree stipulino accordi aventi lo scopo di ostacolare, restringere o falsare la concorrenza;

CONSTATANDO che la Comunità europea non intende compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori degli Stati Uniti messicani, né modificare le disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori aerei dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori aerei designati da tale Stato.
3. Il presente accordo modifica talune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei elencati nell'allegato 1, senza intervenire sui diritti di traffico esistenti.

ARTICOLO 2

Designazione da parte di uno Stato membro della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte di uno Stato membro della Comunità europea, alle autorizzazioni e permessi rilasciati dagli Stati Uniti messicani, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro della Comunità europea, gli Stati Uniti messicani rilasciano gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
 - i. il vettore aereo sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; e
 - ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
 - iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.
3. Gli Stati Uniti messicani possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro della Comunità europea in tutti quei casi in cui le condizioni sopra specificate non vengono rispettate.

Gli Stati Uniti messicani esercitano i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).
2. Se uno Stato membro della Comunità europea ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro della Comunità europea, i diritti degli Stati Uniti messicani in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro della Comunità europea che ha designato il vettore e gli Stati Uniti messicani si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro della Comunità europea e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d), del presente accordo.
2. Fatte salve le disposizioni contenute negli accordi bilaterali di cui all'allegato 2, lettera d), del presente accordo, uno Stato membro della Comunità europea può imporre, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, dazi, diritti o canoni, a seconda dei casi, sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili del vettore aereo designato dagli Stati Uniti messicani che operano tra due punti situati nel territorio del suddetto Stato membro della Comunità europea o fra un punto situato nel territorio del suddetto Stato membro della Comunità europea e un punto situato in un altro Stato membro della Comunità europea.
3. Fatte salve le disposizioni contenute negli accordi bilaterali di cui all'allegato 2, lettera d), del presente accordo, gli Stati Uniti messicani possono imporre, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, dazi, diritti o canoni, a seconda dei casi, sul carburante fornito sul loro territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro della Comunità europea che operano tra un punto situato nel territorio degli Stati Uniti messicani e un punto situato nel territorio di un altro Stato del continente americano.

ARTICOLO 5

Tariffe di trasporto

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 e 3 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera e).
2. Le tariffe praticate dai vettori aerei designati dagli Stati Uniti messicani nell'ambito degli accordi bilaterali di cui all'allegato 1 che contengano una disposizione elencata nell'allegato 2, lettera e), del presente accordo, per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea. La legislazione comunitaria è applicata senza discriminazioni.
3. Le tariffe praticate dai vettori aerei designati dagli Stati membri della Comunità europea nell'ambito degli accordi bilaterali di cui all'allegato 1 che contengano una disposizione elencata nell'allegato 2, lettera e), del presente accordo per trasporti effettuati interamente fra gli Stati Uniti messicani e un punto situato nel continente

americano sono soggette alla legislazione applicabile. La legislazione in questione è applicata senza discriminazioni.

ARTICOLO 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Nessuno degli accordi bilaterali fra gli Stati Uniti messicani e gli Stati membri della Comunità europea può: i) favorire l'adozione di accordi fra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano la concorrenza; o ii) rafforzare gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegare ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano la concorrenza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi bilaterali elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate.

ARTICOLO 7

Allegati all'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 8

Revisione e modifica

Le parti contraenti possono, in qualsiasi momento, rivedere o modificare per iscritto il presente accordo, mediante reciproco consenso. Eventuali modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente accordo.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore dopo trenta (30) giorni dalla data dell'ultima nota con cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo si applica agli accordi bilaterali elencati nell'allegato 1, lettera b), dopo la loro entrata in vigore.
3. Il presente accordo prevale sugli accordi bilaterali elencati all'allegato 1, in caso di divergenza fra le rispettive disposizioni.

ARTICOLO 10

Denuncia

1. In caso di denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato 1 tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione cessano di produrre i loro effetti.

2. In caso di denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato 1 il presente accordo cessa di produrre i suoi effetti contemporaneamente all'ultimo dei suddetti accordi.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [*luogo*], il [*data*], in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca, ungherese e svedese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevale la versione spagnola.

PER GLI STATI UNITI MESSICANI

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

ALLEGATO 1

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

- a) Accordi in materia di servizi aerei fra gli Stati Uniti messicani e Stati membri della Comunità europea conclusi e/o firmati alla data della firma del presente accordo.
- Accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo della Repubblica d'Austria, firmato a Vienna, Austria, il 27 marzo 1995, in appresso denominato "Accordo Messico-Austria".
 - Accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo del Regno del Belgio, firmato a Città del Messico il 26 aprile 1999, in appresso denominato "Accordo Messico-Belgio".
 - Accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo della Repubblica federale cecoslovacca, firmato a Città del Messico il 14 agosto 1990, in appresso denominato "Accordo Messico-Repubblica ceca".
 - Accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo della Repubblica francese, firmato a Parigi, Francia, il 18 maggio 1993, modificato dall'accordo che modifica e integra l'accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo della Repubblica francese, concluso a Parigi e a Città del Messico con scambio di note in data 13 gennaio e 4 febbraio 2004, in appresso denominato "Accordo Messico-Francia".
 - Accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo della Repubblica federale di Germania, firmato a Città del Messico l'8 marzo 1967, in appresso denominato "Accordo Messico-Germania".
 - Accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti messicani e la Repubblica italiana, firmato a Città del Messico il 23 dicembre 1965, modificato dall'accordo che modifica e integra l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti messicani e la Repubblica italiana del 23 dicembre 1965, concluso a Roma, Italia, con scambio di note in data 2 agosto e 7 dicembre 2004, in appresso denominato "Accordo Messico-Italia".
 - Accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo del Granducato di Lussemburgo, firmato a Città del Messico il 19 marzo 1996, in appresso denominato "Accordo Messico-Lussemburgo".
 - Accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo del Regno dei Paesi Bassi, firmato a Città del Messico il 6 dicembre 1971, modificato dall'accordo che modifica l'accordo sui trasporti aerei del 6 dicembre 1971 fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo del Regno dei Paesi Bassi, concluso a Città del Messico con scambio di note in data 24 agosto 1992, in appresso denominato "Accordo Messico-Paesi Bassi".
 - Accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo della Repubblica di Polonia, firmato a Città del Messico l'11 ottobre 1990, in appresso denominato "Accordo Messico-Polonia".
 - Accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo del Portogallo, firmato a Lisbona, Portogallo, il 22 ottobre 1948, in appresso denominato "Accordo Messico-Portogallo".

- Accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo del Regno di Spagna, firmato a Città del Messico il 21 novembre 1978, in appresso denominato "Accordo Messico-Spagna".
 - Accordo relativo ai servizi aerei fra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Città del Messico il 18 novembre 1988, in appresso denominato "Accordo Messico-Regno Unito".
- b) Accordi in materia di servizi aerei fra gli Stati Uniti messicani e Stati membri della Comunità europea che non erano più in vigore alla data della firma del presente accordo.
- Accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti messicani e la Repubblica portoghese, firmato a Città del Messico il 6 novembre 1996.
 - Accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti messicani e il Regno di Spagna, firmato a Madrid l'8 aprile 2003.

ALLEGATO 2

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo

- a) Designazione da parte di uno Stato membro:
- Articolo 3 dell'accordo Messico-Austria;
 - Articolo 3 dell'accordo Messico-Belgio;
 - Articolo 3 dell'accordo Messico-Repubblica ceca;
 - Articolo 3 dell'accordo Messico-Francia;
 - Articolo 3 dell'accordo Messico-Germania;
 - Articolo 3 dell'accordo Messico-Italia;
 - Articolo 3 dell'accordo Messico-Lussemburgo;
 - Articolo 3 dell'accordo Messico-Paesi Bassi;
 - Articolo 3 dell'accordo Messico-Polonia;
 - Articolo 3 dell'accordo Messico-Portogallo;
 - Articolo 3 dell'accordo Messico-Spagna;
 - Articolo 4 dell'accordo Messico-Regno Unito;
- b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:
- Articolo 4 dell'accordo Messico-Austria;
 - Articolo 5 dell'accordo Messico-Belgio;
 - Articolo 4 dell'accordo Messico-Repubblica ceca;
 - Articolo 4 dell'accordo Messico-Francia;
 - Articolo 4 dell'accordo Messico-Germania;
 - Articolo 4 dell'accordo Messico-Italia;
 - Articolo 4 dell'accordo Messico-Lussemburgo;
 - Articolo 4 dell'accordo Messico-Paesi Bassi;
 - Articolo 4 dell'accordo Messico-Polonia;
 - Articolo 4 dell'accordo Messico-Portogallo;
 - Articolo 4 dell'accordo Messico-Spagna;
 - Articolo 5 dell'accordo Messico-Regno Unito;
- c) Sicurezza:
- Articolo 6 dell'accordo Messico-Austria;
 - Articolo 7 dell'accordo Messico-Belgio;
 - Articolo 6 dell'accordo Messico-Repubblica ceca;
 - Articolo 6bis dell'accordo Messico-Francia;
 - Articolo 6bis dell'accordo Messico-Italia;

- Articolo 6 dell'accordo Messico-Lussemburgo;
 - Articolo 6 dell'accordo Messico-Paesi Bassi;
 - Articolo 6 dell'accordo Messico-Polonia;
 - Articolo 8 dell'accordo Messico-Portogallo;
 - Articolo 8 dell'accordo Messico-Regno Unito;
- d) Tassazione del carburante per l'aviazione:
- Articolo 8 dell'accordo Messico-Austria;
 - Articolo 10 dell'accordo Messico-Belgio;
 - Articolo 8 dell'accordo Messico-Repubblica ceca;
 - Articolo 8 dell'accordo Messico-Francia;
 - Articolo 7 dell'accordo Messico-Germania;
 - Articolo 7 dell'accordo Messico-Italia;
 - Articolo 8 dell'accordo Messico-Lussemburgo;
 - Articolo 8 dell'accordo Messico-Paesi Bassi;
 - Articolo 8 dell'accordo Messico-Polonia;
 - Articolo 6 dell'accordo Messico-Portogallo;
 - Articolo 5 dell'accordo Messico-Spagna;
 - Articolo 11 dell'accordo Messico-Regno Unito;
- e) Tariffe di trasporto:
- Articolo 11 dell'accordo Messico-Austria;
 - Articolo 13 dell'accordo Messico-Belgio;
 - Articolo 3 dell'accordo Messico-Repubblica ceca;
 - Articolo 12 dell'accordo Messico-Francia;
 - Articolo 11 dell'accordo Messico-Germania;
 - Articolo 11 dell'accordo Messico-Italia;
 - Articolo 10 dell'accordo Messico-Lussemburgo;
 - Articolo 11 dell'accordo Messico-Paesi Bassi;
 - Articolo 11 dell'accordo Messico-Polonia;
 - Articolo 16 dell'accordo Messico-Portogallo;
 - Articolo 7 dell'accordo Messico-Spagna;
 - Articolo 10 dell'accordo Messico-Regno Unito;

ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati richiamati nell'articolo 2 del presente accordo

- a) La Repubblica d'Islanda (nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
- b) Il Principato del Liechtenstein (nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
- c) Il Regno di Norvegia (nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
- d) La Confederazione svizzera (nell'ambito dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).